

ORIENTAMENTI

ORIENTAMENTI

sull'esclusione delle imprese dall'ambito di
applicazione della vigilanza di gruppo

EIOPA-BoS-25/525
Adottato il 26 novembre 2025



eiopa

European Insurance and
Occupational Pensions Authority

ORIENTAMENTI SULL'ESCLUSIONE DELLE IMPRESE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA DI GRUPPO

INTRODUZIONE

1. A norma all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 (regolamento EIOPA)¹ e all'articolo 214, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE (direttiva Solvibilità II),² l'EIOPA emana i presenti orientamenti per specificare ulteriormente le circostanze eccezionali in cui l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, non comporterebbe l'applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva Solvibilità II e i casi in cui può essere giustificato escludere l'impresa capogruppo, comprese le società di partecipazione assicurativa, dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo.
2. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità di vigilanza quali definite nella direttiva Solvibilità II.
3. Se non sono definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici cui si fa riferimento nell'introduzione.
4. Gli orientamenti si applicano a decorrere dal 30 gennaio 2027.

ORIENTAMENTO 1 – CIRCOSTANZE IN CUI LE IMPRESE NON DOVREBBERO ESSERE AMMESSE ALL'ESCLUSIONE EX ARTICOLO 214, PARAGRAFO 2, IN QUANTO L'ESCLUSIONE CONDURREBBE ALLA NON APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA DI GRUPPO

5. L'autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe escludere un'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo se ciò comporta la non applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva Solvibilità II in una delle seguenti circostanze:
 - (a) vi sono operazioni infragruppo rilevanti, compresa la prestazione di servizi accessori, tra l'impresa o le sue imprese partecipate e qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo;
 - (b) l'impresa coordina le decisioni finanziarie o di investimento o esercita un'influenza notevole sulle operazioni o sui processi di qualsiasi altra impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo;

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni occupazionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- (c) l'applicazione degli articoli 229 o 229 bis della direttiva Solvibilità II all'impresa consentirebbe una migliore comprensione dei rischi che potrebbero pregiudicare le altre imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo rispetto alla non applicazione della vigilanza di gruppo.

ORIENTAMENTO 2 – CIRCOSTANZE AGGIUNTIVE PER ESCLUDERE LE IMPRESE PREVISTE DALL'ARTICOLO 214, PARAGRAFO 2, LETTERA A), IN CUI L'ESCLUSIONE CONDURREBBE ALLA NON APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA DI GRUPPO

- 6. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo basata sull'esistenza di impedimenti giuridici allo scambio di informazioni tra autorità, conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), della direttiva Solvibilità II, che comporta la non applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva Solvibilità II, solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - (a) l'impresa è situata in un paese terzo senza una determinazione di equivalenza ai sensi degli articoli 227 e 260 della direttiva Solvibilità II;
 - (b) l'autorità di vigilanza del paese terzo dell'impresa non è parte del memorandum d'intesa multilaterale IAIS;
 - (c) sulla base delle informazioni disponibili, le dimensioni dell'impresa in termini di attività totali e, se del caso, di riserve tecniche, considerate individualmente e collettivamente, sono limitate, rispetto a quelle di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso;
 - (d) tutti i rischi che potrebbero essere posti dall'impresa e dalle sue imprese partecipate, sulla base delle informazioni disponibili, sono adeguatamente identificati e gestiti a livello delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo, e in particolare sono rilevati nella valutazione interna del rischio e della solvibilità e nella posizione di solvibilità di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- 7. Qualora si applichino le condizioni di cui sopra, l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di firmare un memorandum d'intesa con l'autorità di vigilanza del paese terzo appartenente a una giurisdizione non equivalente anziché applicare l'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), della direttiva Solvibilità II.

ORIENTAMENTO 3 – CIRCOSTANZE AGGIUNTIVE PER ESCLUDERE LE IMPRESE SECONDO L'ARTICOLO 214, PARAGRAFO 2, LETTERA B) O C), IN CUI L'ESCLUSIONE CONDURREBBE ALLA NON APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA DI GRUPPO

- 8. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, lettere b) o c), della direttiva Solvibilità II, che comporta la non applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva Solvibilità II, solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- (a) l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'orientamento 2, lettere c) e d);
- (b) se l'impresa è un'impresa madre, i rischi cui l'impresa madre è esposta derivano quasi esclusivamente dai rischi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo.

ORIENTAMENTO 4 – APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA DI GRUPPO A LIVELLO DI IMPRESA PARTECIPANTE INTERMEDIA IN CASO DI ESCLUSIONE DELLA CAPOGRUPPO

9. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione l'esclusione della capogruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II e applicare la vigilanza di gruppo a livello di impresa partecipante intermedia, solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- (a) l'impresa capogruppo non si trova in nessuna delle circostanze di cui all'orientamento 1, con la sola eccezione che i pagamenti di dividendi all'impresa capogruppo non sono da considerare operazioni infragruppo rilevanti ai fini dell'orientamento 1, lettera a);
 - (b) tutti i rischi di gruppo derivanti da tutte le altre imprese, che potrebbero pregiudicare le imprese di assicurazione o di riassicurazione, e tutte le interconnessioni e le operazioni infragruppo con tutte le altre imprese, che potrebbero pregiudicare le imprese di assicurazione o di riassicurazione, sono adeguatamente rilevati a livello dell'impresa partecipante intermedia;
 - (c) l'autorità di vigilanza del gruppo dispone di informazioni sufficienti sulle operazioni infragruppo tra l'impresa capogruppo o le sue imprese partecipate e le altre imprese del gruppo, che potrebbero pregiudicare le imprese di assicurazione o di riassicurazione.

ORIENTAMENTO 5 – RIVALUTAZIONE DELLE ESCLUSIONI

10. Nel riesaminare la decisione di escludere una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 3, della direttiva Solvibilità II, l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe confermare che tutte le condizioni che giustificano l'esclusione siano ancora applicabili.
11. Ai fini della rivalutazione delle esclusioni, l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe monitorare regolarmente le operazioni infragruppo tra le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese escluse e le loro imprese partecipate mediante informative esistenti o aggiuntive.
12. **NORME IN MATERIA DI CONFORMITÀ E INFORMATIVA** Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti e gli istituti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
13. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

14. Le autorità competenti devono confermare all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
15. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi agli orientamenti e segnalate come tali.

DISPOSIZIONI FINALI SUL RIESAME

16. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.